

Art. 8. Apparterrà ai giudici del contenzioso amministrativo il conoscere:

- 1) della validità di tutti i contratti fatti dall'Amministrazione pubblica;
- 2) della legalità delle solennità adoperate negli stessi contratti;
- 3) della interpretazione e spiegazione dei medesimi.

Art. 9. Apparterrà ai medesimi giudici (del contenzioso amm.) il decidere di tutte le controversie di confine tra Comune e Comune.⁽²⁶⁾

14.2.22. Legge 25 marzo 1817

Che determina la procedura del contenzioso demaniale

Art. 46. La comunicazione della dimanda e de' documenti dal reo convenuto sarà data per mezzo di copie, che verranno intimare dagli uscieri del Consiglio (*d'Intendenza*), se il medesimo domicilia nella residenza del Consiglio, o dall'usciero della giustizia di pacc del luogo ov'è domiciliato.

(*Omissis*)

Art. 187. Le spedizioni esecutorie delle decisioni saranno intitolate e terminate come quelle dei Tribunali ordinari. Le decisioni però che riguarderanno richiami per

⁽²⁶⁾ *Rescritto 20 aprile 1850.* Nelle quistioni di confini, il procedimento a serbarsi debb'essere quello sancito dall'art. 11 della Legge del 1° maggio 1816 sulla Circostrizione Amministrativa, il quale così si esprime: «Elevandosi quistioni di confini tra più Comuni, esse saranno esaminate dal Consiglio d'Intendenza della Provincia, quando i Comuni appartengono alla stessa Provincia. Quando poi i comuni, tra' quali ha luogo la quistione appartengono a più Province, l'esame ne sarà fatto dal Consiglio d'Intendenza di una di esse, che verrà a ciò delegato dal Ministro dell'Interno. L'avviso motivato, che emanerà dal Consiglio d'Intendenza, sarà sottomesso alla nostra risoluzione nel Consiglio de' nostri Ministri di Stato dallo stesso Ministro dell'Interno, dopoché avrà preso il parere della Regia Corte de' Conti».

Con *Rescritto 15 settembre 1859* -- in causa Montecano-Casalnuovo -- fu stabilita ancora più precisamente in materia di confini la competenza dell'Intendente Commissario Ripartitore e della Gran Corte de' Conti, presso la quale presentavansi i gravami avverso le ordinanze commissariali, distinguendosi nettamente la confinazione di natura giurisdizionale da quella di natura demaniale:

«Le quistioni di confine fra due Comuni che non cadono sulle loro proprietà rispettive, ma sull'ambito giurisdizionale soltanto dei loro territori, vanno risolte in sede in alta amministrazione, ai termini della Legge 1° maggio 1816 e del Sovrano Rescritto del 28 aprile 1850.

«Quando poi le dette quistioni sono una conseguenza della scioglimento dell'antica promiscuità demaniale, che da prima esisteva fra i due, sono esse devolute alla cognizione eccezionale dell'Intendente Commissario Ripartitore, ed in linea di gravame alla Gran Corte dei conti giusta la legge del 12 dicembre 1816».

contribuzioni dirette, continueranno ad essere spedite in originale, e nelle forme per esser stabilite.

(Omissis)

Art. 194. Tutte le decisioni de' Consiglieri d'Intendenza, rese in contumacia, che non saranno state notificate alla parte condannata fra tre mesi dalla loro data, si avranno come non pronunziate. Le azioni che vi avranno dato luogo non saranno estinte, ma l'istanza dovrà essere nuovamente prodotta.

(Omissis)

Art. 219. Il termine per produrre ricorsi nella Camera del contenzioso amministrativo della Gran Corte dei Conti avverso le decisioni di un'autorità che ne dipende, sarà di tre mesi pe' privati, e di sei mesi per le Amministrazioni pubbliche. Questo termine incomincerà a decorrere per le decisioni pronunziate in contraddittorio dal giorno della loro notifica a persona, o domicilio, e per le decisioni in contumacia dal giorno in cui non sarà più ammissibile l'opposizione.

(Omissis)

Art. 262. Gli atti di comunicazione, di avviso, o d'intimidazione, e tutti gli altri atti saranno fatti dagli uscieri de' Consigli d'Intendenza, o della Gran Corte dei conti sino alla di loro esecuzione, eccettuato però il caso preveduto nell'art. 46, e quello in cui la persona da intimarsi domiciliasse in un luogo lontano dalla residenza della Gran Corte più di una giornata.

14.2.23. Decreto 30 giugno 1818

Nomina di Consiglieri provinciali per la divisione delle terre demaniali e per la esecuzione delle decisioni della Commissione feudale

Sulla proposizione dei nostri segretari di Stato, Ministri di grazia e giustizia, e degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. In ogni Provincia de' nostri reali domini al di qua del Faro sarà da Noi nominato un consigliere del Consiglio provinciale per la divisione delle terre dema-

14.2.21. Legge 21 marzo 1817
Sul contenzioso amministrativo

(Omissis)

Art. 3. Saranno di competenza del contenzioso amministrativo tutte le controversie, che cadendo sopra oggetti dell'Amministrazione pubblica, la interessano direttamente o indirettamente.

Art. 4. Oggetti dell'Amministrazione pubblica sono:

- 1) le cose che non vengono possedute a titolo di proprietà privata da alcuno;
- 2) le istituzioni e le forme dirette a conservare l'integrità e la destinazione di esse.

Tali sono:

Le strade, le acque e tutte le altre proprietà che appartengono al demanio pubblico.

I beni dello Stato, de' comuni e degli stabilimenti pubblici, e per un'assimilazione anche i beni della nostra Real Casa, i nostri siti Reali ed i beni riserbati alla nostra disposizione.

Le opere ed i lavori pubblici.

Le contribuzioni pubbliche.

Tutte gli oggetti dell'amministrazione militare ai termini dell'art. 13.

Le leggi sulla navigazione, relativamente alla legittimità delle prede marittime.

La contabilità dello Stato, de' comuni; e degli stabilimenti pubblici.

L'esame ed il giudizio delle quistioni riguardanti il godimento e l'esercizio degli usi civici nei comuni.

La facoltà di autorizzare lo Stato, la nostra Real Casa, i nostri Reali Siti, la Direzione di beni riservati alla nostra disposizione, la Direzione dei beni donati reintegrati allo Stato, i Comuni e gli stabilimenti pubblici a promuovere azioni in giudizio, e quella di far conciliare le Amministrazioni suddette co' privati, i quali avessero a formar domande in giudizio contro di esse: il tutto ai termini degli articoli 16 e 17 della presente Legge.

Art. 5. Ciò nondimeno non potranno mai appartenere alle autorità incaricate del contenzioso amministrativo, ancorché vi sia interessata l'Amministrazione pubblica o lo Stato:

- 1) l'esame ed il giudizio delle azioni tendenti a rivendicare la proprietà di un immobile, o ad asserirne la libertà, salvo per quest'ultimo caso le disposizioni contenute nell'art. 6 della presente Legge;
- 2) l'esame ed il giudizio delle quistioni sullo stato delle persone;
- 3) l'esame ed il giudizi delle azioni civili di qualunque natura, nelle quali non cada in quistione la legittimità, la validità o la interpretazione di un atto dell'Amministrazione pubblica...

(Omissis)